

RICORSO N. 7853

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 23/21

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi      | - Presidente          |
| 2. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

**TECNO BOX SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*        \*\*\*\*\*        \*



### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

In relazione al deposito della traduzione del testo di brevetto europeo ,l'UIBM comunicava al richiedente Tecno Box srl che non risultava acquisita la lettera di conferimento dell'incarico al mandatario che aveva provveduto a tale deposito,chiedendone la regolarizzazione con atto di nomina da rilasciare nelle forme di cui all'art.201 commi 2 e 3 Dlgs 30/2005.

A sensi dell'art.173 commi 2 e 3 Dlgs cit.veniva assegnato alla parte termine di due mesi per depositare la lettera di incarico o in alternativa a manifestare a mezzo dichiarazione scritta la propria volonta' di validare in Italia il testo tradotto del brevetto europeo e contestualmente eleggere domicilio a sensi dell'art.147 comma 3bis Dlgs cit.

Successivamente l'Ufficio comunicava di non avere ancora acquisito al fascicolo la lettera di incarico ed assegnava ulteriore termine per il deposito mancante.

A seguito della protratta inottemperanza l'Ufficio respingeva la domanda.

Proponeva ricorso la Tecno box la quale rilevava che -a sensi dell'art.148 comma 1 Dlgs 30/2005 -le domande di brevetto di registrazione e rinnovazione potevano essere dichiarate irricevibili solo se il richiedente non era identificabile o non raggiungibile,laddove queste condizioni negative non si erano realizzate alla data del deposito che indicava al suo interno anche l'elezione di domicilio.

La soc.istante chiedeva pertanto la revoca del provvedimento di rifiuto

Osserva preliminarmente la Commissione che il ricorso in oggetto ,di cui vi e' solo ricevuta di presentazione telematica in atti , non risulta notificato secondo le norme degli artt.137 e segg cpi all'Ufficio italiano brevetti e marchi che costituisce la controparte necessaria del ricorrente.

Trattandosi di adempimento prescritto a pena di inammissibilita' dall'art.136 cpi andra' conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma,5.7.201

IL Cons.estensore

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 29-9-21

IL SEGRETARIO

Il Presidente